



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le politiche della famiglia  
Struttura di missione

## **BANDO DI PARTECIPAZIONE** **Contributi per progetti a favore delle famiglie anno 2010**

### Art.1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente bando disciplina i criteri per l'attribuzione di contributi destinati alla valorizzazione di progetti a favore delle famiglie, proposti da soggetti privati, comunque denominati, che svolgono la loro attività prevalentemente nel campo delle politiche familiari, in attuazione del decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia del 14 dicembre 2009 (d'ora in avanti: decreto istitutivo). Sono escluse dalla partecipazione le persone fisiche, nonché le associazioni partitiche o sindacali, ovvero facenti capo, o affiliate a partiti politici o ad associazioni sindacali.

2. La valutazione dei progetti, ai fini dell'attribuzione dei contributi finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2 del decreto istitutivo, pari complessivamente ad € 1.080.000,00, è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 3 del presente bando.

### Art.2

*(Progetti ammessi alla valutazione e contributi.)*

1. Sono ammessi alla valutazione i progetti a favore delle famiglie posti in essere dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1. Una quota parte dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, pari a €180.000,00 è specificatamente riservata ai progetti finalizzati alla realizzazione di misure a favore delle famiglie per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale.

2. I progetti ammissibili ai sensi del comma 1 dovranno avere una durata massima di 24 mesi a partire dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4. Possono essere ammessi progetti di durata superiore, fermo restando che il contributo finanziario erogato dal Dipartimento per le politiche della famiglia (d'ora in avanti: Dipartimento) dovrà essere utilizzato da parte del soggetto proponente entro 24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4. A tal fine il soggetto proponente indica, nella domanda, secondo le modalità previste dall'articolo 6 comma 3, lettere a) e b), le attività da realizzare entro i primi 24 mesi dalla stipula della convenzione con il Dipartimento e i costi da sostenere nell'arco di tale periodo.

3. A ciascun progetto selezionato verrà attribuito un contributo finanziario pari ad €180.000,00.

4. I soggetti proponenti i progetti selezionati dovranno stipulare, entro e non oltre centoventi giorni dalla conclusione del procedimento di attribuzione dei finanziamenti, un'apposita convenzione con il Dipartimento, per la disciplina dei reciproci rapporti, anche ai fini della materiale erogazione dei contributi. La stipula della convenzione è subordinata alla produzione da parte del soggetto proponente il progetto selezionato, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, della seguente documentazione:

- a) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- b) informativa antimafia ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252. I soggetti proponenti i progetti selezionati o il mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente bando, provvedono direttamente alla richiesta dell'informativa ai sensi del comma 6 dell'articolo 10 del succitato D.P.R. n.252 del 1998. Per le associazioni, le imprese, le società ed i consorzi trova applicazione l'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n.252 del 1998.

In caso di contitolarità del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del bando, la documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere prodotta anche dai soggetti mandanti. Con riferimento all'informativa antimafia, trova applicazione l'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n.252 del 1998.

5. L'erogazione dei contributi finanziari a favore dei progetti selezionati avverrà in tre fasi successive:

- a) il 20% non prima di tre mesi successivi alla stipula della convenzione di cui al comma 4, previa presentazione della documentazione attestante gli impegni economici assunti dal soggetto proponente o dal mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché di una relazione tecnica descrittiva dell'avvio delle attività previste dal progetto. Tale documentazione dovrà riferirsi ad almeno il 20% dei costi progettuali ammessi a finanziamento;

- b) il 50% non prima di dodici mesi successivi alla stipula della convenzione di cui al comma 4, previa presentazione, da parte del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di una analitica rendicontazione finanziaria, corredata da una relazione tecnica descrittiva delle attività previste dal progetto effettivamente realizzate;

- c) il 30% dopo la conclusione del progetto, o la scadenza del termine di 24 mesi di cui all'articolo 2, comma 2, previa presentazione - da parte del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 - entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del progetto, o dalla scadenza del termine di 24 mesi di cui all'articolo 2, comma 2, di un'analitica rendicontazione finale, corredata da una relazione tecnica riferita alle attività realizzate.

L'erogazione dei contributi finanziari di cui alle lettere a); b); c) è subordinata alla previa produzione, da parte del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. Qualora il progetto preveda un costo superiore al contributo concedibile ai sensi del comma 3, il soggetto proponente deve indicare, nella domanda, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 comma 3, lettere a) e b), le modalità di finanziamento pubblico o privato del costo residuo.

### Art.3

#### *(Criteri di valutazione dei progetti)*

1. La valutazione dei progetti é effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 2 con riferimento alla qualità, alla innovatività ed alla adeguatezza a soddisfare le esigenze delle famiglie, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 del decreto istitutivo.

2. Per ciascun progetto proposto la Commissione può attribuire un punteggio massimo di 40 punti, così suddiviso:

- a) stabilità del progetto: massimo punti 10

Indicatori:

- 1) congruità delle risorse umane e strumentali previste, in relazione ai costi preventivati nel progetto;
- 2) efficiente ed efficace previsione di impiego delle risorse umane e strumentali in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto.

b) Impatto del progetto: massimo punti 10

Indicatori:

- 1) ricaduta territoriale in termini di soggetti destinatari dell'iniziativa e di miglioramento delle politiche per le famiglie;
- 2) trasferibilità in altri contesti o realtà territoriali.

c) Elaborazione della proposta progettuale: massimo punti 10

Indicatori:

- 1) indicazione chiara ed analitica degli obiettivi e dei fabbisogni del progetto;
- 2) coerente articolazione delle azioni; coerenza dei contenuti ed integrazione tra gli obiettivi del progetto e le attività di realizzazione in esso indicate.

d) Qualità, innovatività ed adeguatezza a soddisfare le esigenze delle famiglie: massimo punti 10

3. Nella prima riunione la Commissione fissa i criteri di ripartizione dei punteggi tra i diversi indicatori con riferimento ai criteri generali di valutazione di cui al comma 2, lettere a); b) e c). Con specifico riferimento al comma 2, lettera d), la Commissione individua anche i criteri di attribuzione del punteggio per i progetti finalizzati alla realizzazione di misure a favore delle famiglie per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale.

#### Art.4

##### *(Costi ammissibili)*

1. I costi progettuali devono essere:

- a) necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
- b) previsti nel piano finanziario presentato;
- c) da sostenere in un momento successivo alla stipula della convenzione di cui all'articolo 2, comma 4 ed antecedenti alla data ivi stabilita per la conclusione delle azioni previste dal progetto, ovvero, nel caso di progetti di durata superiore a 24 mesi, riferiti alle attività da realizzare entro i primi 24 mesi. Dai suddetti costi devono derivare spese effettivamente impegnate e registrate nella contabilità del soggetto attuatore, identificabili e attestate da documenti giustificativi originali.

2. Sono ammessi i seguenti costi:

- a) costi per il personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno (tale voce non può superare il 40% del costo complessivo del progetto);
- b) spese per l'acquisto di servizi e forniture necessari per la realizzazione delle attività progettuali;
- c) altri costi derivanti dalle attività di realizzazione del progetto, quali, a titolo esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, pubblicazioni;
- d) spese generali, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto.

3. I costi di cui al comma 2, lettera a) sono quelli che derivano da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero da altri contratti atipici, comunque denominati.

4. Sono considerati acquisizione di servizi e non costi per il personale gli incarichi conferiti a società commerciali, ovvero a liberi professionisti iscritti in albi professionali e titolari di partita IVA, purché:
  - a) con specifico riferimento ai liberi professionisti, l'attività rientri tra quelle consentite, ove esistente, dall'ordine professionale di appartenenza;
  - b) al pagamento si faccia fronte mediante fattura o con documento fiscale equipollente.
5. I contributi finanziari del Dipartimento non possono essere destinati all'acquisto ovvero alla costruzione di nuove infrastrutture, fatta eccezione per eventuali lavori di manutenzione strettamente necessari alle attività di realizzazione del progetto.

#### Art. 5

##### *(Termine per la presentazione delle domande)*

1. Le domande di partecipazione di cui al comma 2 dell'articolo 6, corredate dalla documentazione di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6, dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Via della Mercede, 9 – 00187 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione. Nella busta chiusa contenente la documentazione di cui all'articolo 6, dovrà essere apposta la seguente dicitura “*Contributi finanziari per progetti a favore delle famiglie - anno 2010*”.

2. La data di presentazione delle domande e dei documenti é stabilita dal timbro dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

#### Art.6

##### *(Domanda e documentazione utile alla partecipazione)*

1. Non potranno essere presentate più domande riferite allo stesso progetto. In caso di progetti da realizzare in contitolarità con altri soggetti, i soggetti proponenti, ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 2 devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto proponente mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Dipartimento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del Dipartimento per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente procedimento, sino all'estinzione di ogni rapporto con questo Dipartimento. La convenzione di cui all'articolo 2, comma 4, è sottoscritta dal soggetto mandatario. Il Dipartimento, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti proponenti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini degli adempimenti, di qualunque natura, connessi alla realizzazione del progetto.

2. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO A), dovrà essere presentata dal soggetto titolare del progetto e dovrà contenere:

- a) la denominazione del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1,
- b) il titolo del progetto;
- c) la natura giuridica/ denominazione/ ragione sociale del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1; data di costituzione; iscrizioni in registri o albi

d) indirizzo della sede legale del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1, n. telefono e fax, indirizzo email, codice fiscale o partita IVA, dati bancari;

e) legale rappresentante del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1: nome e cognome, carica rivestita, indirizzo, n. telefono e fax, indirizzo email, codice fiscale e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte dirette sul reddito di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1973, n.600 e s.m.i. .

f) referente dell'iniziativa: nome, cognome, carica rivestita, indirizzo, telefono e fax, indirizzo email;

g) indirizzo, numero di telefono fisso o mobile, fax ed indirizzo email presso il quale il soggetto proponente o il mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1, desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni;

h) solo in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1, con specifico riferimento al soggetto mandante: natura giuridica/denominazione/ragione sociale; la data di costituzione, l'iscrizione in registri ed in albi; l'indirizzo della sede legale con il n. telefono e fax, indirizzo email, codice fiscale o partita IVA; cognome e nome del rappresentate legale, codice fiscale, carica rivestita, indirizzo postale, telefono, fax ed email;

i) la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1, corredata da una copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità, in corso di validità. In caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1, la sottoscrizione del legale rappresentate del soggetto mandatario deve essere, altresì, corredata dall'originale della scrittura privata autenticata di conferimento del mandato con rappresentanza, nonché dalla relativa procura. Le domande di partecipazione non debitamente sottoscritte secondo le modalità indicate alla presente lettera verranno escluse dalla procedura di selezione.

3. Alla domanda di partecipazione di cui al comma 2 devono essere allegati, a pena di esclusione:

a) il piano economico-finanziario del progetto, redatto secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO B);

b) una relazione dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa, redatto secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO C);

c) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1, redatta secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO D). I dati forniti saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Con l'invio della candidatura e della documentazione il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto mandatario, accetta che detti dati vengano utilizzati nei modi e per gli obiettivi previsti dal presente bando, nel rispetto della disciplina recata dal D.Lgs n.196 del 2003;

4. Alla domanda di cui al comma 2 dovranno, inoltre, essere allegati:

a) la dichiarazione che attesti che il soggetto proponente o il mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1, non abbia fruito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di contributi finanziari ai sensi dell'articolo 9 della legge n.53 del 2000. Tale dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, o dal mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1;

b) solo nel caso in cui il soggetto proponente o il mandatario, nel caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1, sia stato premiato nell'ambito delle edizioni 2007 o 2008 del Premio amico della famiglia: la dichiarazione, volta ad attestare che il progetto proposto

prevede la realizzazione di attività diverse da quelle riferite all'iniziativa proposta e premiata nel 2007 o nel 2008. Detta dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1;

- c) in tutti i casi, lo statuto e l'atto costitutivo del soggetto proponente o del mandatario, in caso di contitolarità del progetto ai sensi del comma 1.

5. La domanda di cui al comma 2, nonché i documenti di cui al comma 3 dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico (*excel o word*), su apposito CD. Il modello di domanda, di piano economico finanziario, di relazione sintetica e di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, saranno disponibili sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia: [www.politichefamiglia.it](http://www.politichefamiglia.it).

Roma, 23 dicembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Angelo Mari